

Allegato A

METODO TARIFFARIO IDRICO 2024-2029

MTI - 4

Schemi regolatori

Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 Definizioni | 4 |
| Articolo 2 Regolazione tariffaria applicabile | 14 |
| Articolo 3 Regolazione tariffaria applicabile alla società Acque del Sud S.p.A..... | 15 |
| TITOLO 2 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI..... | 17 |
| Articolo 4 Moltiplicatore tariffario..... | 17 |
| Articolo 5 Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore | 19 |
| Articolo 6 Matrice di schemi regolatori | 20 |
| Articolo 7 Adeguamento monetario | 23 |
| Articolo 7-bis Adeguamento monetario ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie..... | 26 |
| TITOLO 3 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 28 |
| Articolo 8 Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa | 28 |
| Articolo 9 Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII | 29 |
| Articolo 10 Capitale investito netto del gestore del SII | 31 |
| Articolo 11 Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII | 35 |
| Articolo 12 Oneri finanziari del gestore del SII | 40 |
| Articolo 12-bis Parametri finanziari ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie..... | 42 |
| Articolo 13 Oneri fiscali del gestore del SII..... | 42 |
| Articolo 14 Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi | 43 |
| TITOLO 4 FONDO NUOVI INVESTIMENTI | 47 |
| Articolo 15 Destinazione del Fondo nuovi investimenti | 47 |
| Articolo 16 Componenti del Fondo nuovi investimenti | 47 |
| TITOLO 5 COSTI OPERATIVI | 49 |
| Articolo 17 Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa..... | 49 |
| Articolo 18 Costi operativi endogeni | 49 |
| Articolo 19 Costi operativi associati a specifiche finalità | 52 |
| Articolo 20 Costi operativi aggiornabili..... | 58 |
| Articolo 21 Costi dell'energia elettrica | 58 |
| Articolo 22 Costi degli acquisti all'ingrosso | 59 |
| Articolo 23 Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione | 60 |
| Articolo 24 Altre componenti di costo operativo | 61 |
| TITOLO 6 COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA | 64 |
| Articolo 25 Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa | 64 |
| Articolo 26 Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC | 64 |
| Articolo 27 Costi operativi esplicitabili come ERC | 65 |
| TITOLO 7 SOSTENIBILITÁ FINANZIARIA EFFICIENTE | 67 |

Allegato A

| | |
|--|-----------|
| Articolo 28 Componenti a conguaglio inserite nel VRG | 67 |
| Articolo 29 Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in ordine a talune regole di computo tariffario relative a precedenti annualità | 76 |
| Articolo 30 Trattamento dei costi di morosità | 77 |
| Articolo 31 Valore residuo del gestore del SII | 78 |
| TITOLO 8 MECCANISMI DI CONVERGENZA..... | 80 |
| Articolo 32 Schema regolatorio di convergenza | 80 |
| Articolo 33 Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII... <td>84</td> | 84 |
| Articolo 34 Convergenza tariffaria all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale | 85 |
| TITOLO 9 EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE..... | 86 |
| Articolo 35 Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi | 86 |
| Articolo 36 Controllo sul rispetto del vincolo di destinazione del FoNI | 88 |
| Articolo 37 Meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale | 89 |
| Articolo 37-bis Consolidamento dei meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale | 91 |

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acque del Sud S.p.A.** è la società per azioni la cui costituzione, dal 1° gennaio 2024, è prevista dal comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23, ed alla quale, a decorrere dalla data di costituzione, sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI);
- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio;¹
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti

¹ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

Allegato A

liquidi o bottini;

- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
 - e) la riscossione, comprendente le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06;
- **Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale**, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:
 - a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
 - b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
 - c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
 - d) [il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità;]²
 - **Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p)** è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale

² Lettera abrogata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

Allegato A

partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente. Inoltre, sono ricompresi i canoni connessi alla stipula di taluni contratti di finanziamento (tipo contratti di locazione finanziaria di opere di pubblica utilità):

- a) nella misura in cui i citati canoni risultino complessivamente inferiori a quanto ritenuto ammissibile, a parità di spesa per investimenti, dalla regolazione;
- b) a condizione che: *i)* gli interventi oggetto di tali contratti siano inseriti nell'ambito della programmazione approvata dal competente Ente di governo dell'ambito; *ii)* sia possibile controllare l'effettiva consistenza della spesa per investimento nell'ambito della nota integrativa al bilancio del gestore;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'articolo 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;
- **Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato** consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle altre attività idriche di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Bacino tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
- **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in

Allegato A

vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

- **Common carriage** è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
- **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore e adeguato alla Convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;
- **Costi ambientali (EnvC)** sono la valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, ecc., come enucleate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 24 febbraio 2015, n. 39), tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- **Costi della risorsa (ResC)** sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
- **Componenti perequative** sono le componenti volte ad alimentare i Conti del settore idrico all'uopo istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, e segnatamente: il “Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” (istituito dalla deliberazione 6/2013/R/COM e alimentato dalla componente UI1), il “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” (istituito dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e alimentato dalla componente UI2), il “Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico” (istituito dalla deliberazione 897/2017/R/IDR e alimentato dalla componente UI3), il “Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche” (istituito dalla deliberazione 580/2019/R/IDR e alimentato dalla componente UI4) e il “Conto per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato” (istituito dalla deliberazione 639/2021/R/IDR e alimentato dalla quota di cui al comma 17.3 del MTI-3 e al successivo comma 18.3 del presente Allegato A);
- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;

Allegato A

- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Ente di governo dell'ambito** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06;
- **Ente di governo dell'ambito prevalente** è l'Ente di governo dell'ambito operante nel territorio che, con riferimento all'anno 2023, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **Gestore grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
- **Grandi dighe** sono gli sbarramenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 507/94, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi;
- **Macro-indicatori di qualità tecnica** sono ricompresi tra gli standard generali di qualità tecnica introdotti con deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la regolazione della qualità tecnica - RQTI), come integrati dalla deliberazione

Allegato A

637/2023/R/IDR, e - affiancandosi ai prerequisiti e agli standard specifici di qualità tecnica - consentono la definizione di un percorso articolato in *target* evolutivi. A ciascun macro-indicatore sono associati obiettivi distinti in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza di ciascun operatore;

- **Macro-indicatori di qualità contrattuale**, introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR (recante l'integrazione alla regolazione della qualità contrattuale - RQSII), sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in *target* evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascuna gestione;
- **Metodo tariffario transitorio (MTT)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- **Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni precedentemente soggette alla regolazione tariffaria CIPE, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- **Metodo tariffario idrico (MTI)** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- **Metodo tariffario idrico - 2 (MTI-2)** è il metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio 2016-2019, di cui all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrato e modificato;
- **Metodo tariffario idrico - 3 (MTI-3)** è il metodo tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, come integrato e modificato;
- **Misura** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Mutui dei proprietari (MT_p)** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione

Allegato A

del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;

- **Opere strategiche** sono gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano delle Opere Strategiche (POS)** è il documento, parte integrante e sostanziale del PdI, in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell'articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel *VRG*, ai sensi della presente deliberazione;
- **Piccole dighe** sono gli sbarramenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507/94, che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;
- **Poste rettificate** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
 - accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;

Allegato A

- costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
- oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
- oneri straordinari;
- spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
- perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
- costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
- la voce A2) dei ricavi “Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”;
- la voce A3) dei ricavi “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”;
- la voce A4) dei ricavi “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (inclusi costi del personale);
- la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14);
- **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- **Prerequisiti** sono le condizioni minime, definite dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti. I prerequisiti sono i seguenti: *i*) la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali; *ii*) l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente; *iii*) l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; *iv*) la disponibilità e l'affidabilità dei dati necessari;
- **Programma degli interventi (PdI)**, a norma dell'articolo 149, comma 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate

Allegato A

nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;

- **Regolazione per schemi** è la regolazione derivante dall'applicazione del presente Allegato A, declinata come previsto dal successivo Articolo 6;
- **REMSI** è l'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";
- **Riuso delle acque reflue** è il riutilizzo dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità;³
- **RQSII** è l'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", come integrato e modificato;⁴
- **RQTI** è l'Allegato A alla deliberazione 917/2019/R/IDR, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", come integrato e modificato;⁵
- **Schema regolatorio specifico** è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;
- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;⁶ include anche:
 - a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
 - b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi,

³ Definizione aggiunta dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

⁴ Definizione così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

⁵ Definizione così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

⁶ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

Allegato A

laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività possono essere incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;

- c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- **Soggetto competente** è il soggetto, individuato con legge regionale, responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l’Ente di governo dell’ambito;
- **Standard di qualità contrattuale del servizio** sono gli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal gestore ai sensi della deliberazione 655/2015/R/IDR;
- **Standard generali di qualità tecnica del servizio** sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- **Standard migliorativi** sono gli standard definiti dall’Ente d’ambito ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione 655/2015/R/IDR;
- **Standard specifici di qualità tecnica del servizio** sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del servizio di acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti;
- **TICSI** è l’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- **TIMSII** è l’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”, come integrato e modificato;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
- **Utente della società Acque del Sud S.p.A.** è il soggetto che abbia stipulato un contratto di fornitura idrica con il soppresso EIPLI, poi trasferito alla società Acque del Sud S.p.A. e rinnovato *“entro i successivi centoventi giorni con l’inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell’utente”* (ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23), ovvero è il

Allegato A

soggetto che abbia stipulato con la medesima società un nuovo contratto di fornitura;

- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Articolo 2

Regolazione tariffaria applicabile

2.1 Le regole tariffarie applicabili per il quarto periodo regolatorio sono riconducibili ai seguenti sistemi:

- a) la *matrice di schemi regolatori* - come definita al successivo Articolo 6 - nell'ambito della quale ciascun soggetto competente (in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio) seleziona lo schema (ossia il *set* di regole) più appropriato sulla base delle condizioni di partenza della pertinente gestione;
- b) lo *schema regolatorio di convergenza*, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) per le gestioni del servizio idrico integrato caratterizzate da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di quantificare le componenti di costo nei termini di cui all'Articolo 32 e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni.

2.2 A norma di quanto già previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR recante la Convenzione tipo, qualora si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento di formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, può formulare apposita istanza all'Autorità, proponendo quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (solo dopo aver fatto ricorso alle ulteriori misure indicate - secondo uno specifico ordine di priorità - al comma 10.1 dell'Allegato A al medesimo provvedimento) l'accesso alle misure di perequazione, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati dall'Autorità. Nel caso di accoglimento da parte dell'Autorità dell'istanza di cui

Allegato A

al precedente periodo, sono definite *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, puntualmente declinate tramite specifici provvedimenti per le singole fattispecie e con una durata limitata e predefinita.

Articolo 3

Regolazione tariffaria applicabile alla società Acque del Sud S.p.A.

- 3.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, ai fini della determinazione della tariffa per gli utenti della società Acque del Sud S.p.A., la struttura dei corrispettivi praticata ai medesimi utenti nel 2023 è aggiornata attraverso il moltiplicatore tariffario di cui al successivo Articolo 4, individuato per la predetta società:
- a) sulla base dei costi ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del presente provvedimento qualora pertinenti (ossia del vincolo ai ricavi, *VRG^a*, calcolato per la società Acque del Sud S.p.A.), applicando le regole associabili allo Schema VI della matrice di schemi regolatori di cui al successivo Articolo 6;
 - b) nel rispetto del limite di crescita annuale individuato, ai sensi del comma 4.3, in corrispondenza dello Schema VI della citata matrice di schemi regolatori.
- 3.2 Ai fini della determinazione dei costi ammissibili al riconoscimento in tariffa di cui alla lett. a) del precedente comma 3.1, si applicano, qualora pertinenti, le regole per la determinazione:
- dei costi delle immobilizzazioni di cui al Titolo 3;
 - dell'anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti di cui al Titolo 4;
 - dei costi operativi associabili a specifiche finalità di cui all'Articolo 19 e dei costi aggiornabili di cui all'Articolo 20 (con l'espressa esclusione della componente a copertura dei costi di morosità di cui all'Articolo 30). I costi operativi endogeni sono dati dalla sommatoria delle voci di bilancio B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività idriche svolte dalla società Acque del Sud S.p.A., al netto della sommatoria delle poste rettificative di cui al comma 1.1 e al netto della sommatoria dei costi operativi riportati a bilancio e riferiti alle attività riconducibili ai costi operativi aggiornabili;
 - dei costi ambientali e della risorsa di cui al Titolo 6, con particolare riguardo

Allegato A

alle componenti riferite ai costi della risorsa, Res_{Capex}^a e Res_{Opex}^a di cui ai commi 26.1 e 27.2;

- a partire dal 2026, delle componenti a conguaglio di cui all'Articolo 28.
- 3.3 Le disposizioni richiamate ai precedenti commi 3.1 e 3.2, con riguardo alla società Acque del Sud S.p.A. si intendono riferibili al complesso delle attività idriche dalla stessa gestite.

TITOLO 2

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI

Articolo 4

Moltiplicatore tariffario

4.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario base (ϑ^a), espresso con tre cifre decimali, pari a:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{\text{tarif}}_u^{2023} \cdot (\underline{\text{vscal}}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 5.1;
- $\sum_u \underline{\text{tarif}}_u^{2023} \cdot (\underline{\text{vscal}}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{\text{tarif}}_u^{2023}$) riferito all'anno 2023, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{\text{vscal}}_u^{a-2}$), riferito all'anno ($a - 2$);
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno ($a - 2$).

4.2 Con riferimento alle formule del precedente comma 4.1, è richiesta idonea motivazione laddove la valorizzazione del moltiplicatore tariffario risulti inferiore di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.

4.3 Il valore ϑ^a di cui al precedente comma 4.1 rispetta, fatto salvo quanto previsto al comma 4.6 della deliberazione di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale, il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

Allegato A

- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7% in sede di prima approvazione tariffaria. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il tasso rpi è posto pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;⁷
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5% in sede di prima approvazione. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il limite di prezzo K assume la seguente formulazione:

$$K = K_{reg} + K_{com}$$

dove:

K_{reg} è il valore del limite di prezzo fissato dall’Autorità, pari a 5%;

K_{com} è il valore (inferiore o uguale a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base della riduzione del limite di prezzo offerto dall’aggiudicatario in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita secondo la disciplina di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR;⁸

- X è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si valorizza pari a 1,5% in sede di prima approvazione. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il fattore di *sharing* X assume la seguente formulazione:

$$X = X_{reg} + X_{com}$$

dove:

X_{reg} è il valore del fattore di *sharing* fissato dall’Autorità, pari a 1,5%;

X_{com} è il valore (uguale o superiore a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base dell’incremento del fattore di *sharing* offerto dall’aggiudicatario in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita secondo la disciplina di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR;⁹

- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l’incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell’ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta all’Articolo 6, valorizzati secondo le seguenti modalità:

⁷ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

⁸ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

⁹ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

| SCHEMA | | γ_K | γ_X |
|--------|-----|------------|------------|
| | I | 0,25 | 0,5 |
| | II | 0,25 | 1 |
| | III | 0,25 | 0 |
| | IV | 0,75 | 0,5 |
| | V | 0,75 | 1 |
| | VI | 0,75 | 0 |

4.3-bis La facoltà di presentare motivata istanza per il superamento del limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario (di cui al comma 4.6 della deliberazione di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale) non trova applicazione, di norma, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure ad evidenza pubblica esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 347/2025/R/IDR e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrono circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.¹⁰

Articolo 5

Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore

5.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- $Capex^a$ è la componente, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 8, che rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- $FoNI^a$ è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 16;
- $Opex^a$ è la componente a copertura dei costi operativi, definita secondo i

¹⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

criteri di cui all'Articolo 17 e seguenti;

- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Titolo 6;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno ($a - 2$), definita al successivo Articolo 28, ivi compresa la componente $Rc_{Attività\ b}^a$.

Articolo 6
Matrice di schemi regolatori

6.1 La matrice di schemi regolatori, con riferimento a ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, si configura come segue:

| | $\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{fut}} \leq VRG_{PM}$ | $\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{fut}} > VRG_{PM}$ | AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE |
|---|--|--|--|
| $\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$ | <p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 1,5X)$ | <p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 2X)$ | <p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - X)$ |
| $\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} > \omega$ | <p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 1,5X)$ | <p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 2X)$ | <p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - X)$ |

dove:

- $\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$ è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 6 anni che vanno dal 2024 al 2029, ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili, CFP_a^{exp} ;
- RAB_{MTI-3} è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN^{2023}

Allegato A

definito al successivo comma 9.4;

- $(pop + 0,25 \cdot pop_{flut})$ è il numero di abitanti residenti serviti cui aggiungere 0,25*abitanti fluttuanti rilevati dal gestore nell'anno 2022;
- VRG_{PM} è il *VRG pro capite* medio stimato per l'intero settore e posto pari a 159;
- con la locuzione “Aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative” si fa riferimento alle casistiche dettagliate al successivo comma 19.3;
- K è il limite di prezzo, come definito al comma 4.3;¹¹
- X è il fattore di *sharing*, come definito al comma 4.3.¹²

6.2 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e la regola di aggiornamento della componente $FNI^{new,a}$, nei diversi schemi, sono differenziate come segue:

i. Schema I e Schema II:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$, della componente costi operativi aggiornabili $Opex_{al}^a$ e della componente costi operativi associati a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$, definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 17 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 8 e seguenti;

ii. Schema IV e Schema V:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$, della componente costi operativi aggiornabili $Opex_{al}^a$ e della componente costi operativi associati a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$, definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 17 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 8 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 11.7 e seguenti;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, calcolato in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti che si prevede di coprire tramite tariffa IP_a^{exp} e i $Capex^a$, come precisato di seguito;

¹¹ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

¹² Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

iii. Schema III:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Opex_{tel}^a$ valorizzando all'interno di quest'ultima la componente $Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 19.2 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 8 e seguenti;

iv. Schema VI:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Opex_{tel}^a$ valorizzando all'interno di quest'ultima la componente $Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 19.2 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 8 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 11.7 e seguenti;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, componente analoga a quella prevista per gli Schemi IV e V;

dove:

- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti (FNI_{F0NI}^a) che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- IP_a^{exp} sono gli investimenti programmati (che si prevede di coprire tramite tariffa e non attraverso il ricorso a contributi) che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$.

- 6.3 Per la determinazione delle tariffe nel periodo considerato dal MTI-4 il valore del parametro ω è assunto pari a quello indicato nella tabella di seguito riportata, mentre è facoltà degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore del parametro ψ all'interno dell'intervallo riportato nella medesima tabella:

| | valori parametri |
|----------|------------------|
| ω | 0,5 |
| ψ | 0,4-0,8 |

Articolo 7
Adeguamento monetario

- 7.1 Il tasso atteso di inflazione (*rpi*) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rai^a*), è posto pari al 2,7%.

- 7.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a* - 1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2023 e 2024, a:

$$I^{2023} = 4,5\%$$

$$I^{2024} = 8,8\%$$

- 7.3 Per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

- 7.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2022 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2022. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2023 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2023. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

| ANNO | Deflatore relativo al 2023 | Deflatore relativo al 2024 |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1962 | 31,533 | 32,416 |
| 1963 | 29,168 | 29,984 |
| 1964 | 27,946 | 28,728 |
| 1965 | 27,858 | 28,638 |

Allegato A

| ANNO | Deflatore relativo al 2023 | Deflatore relativo al 2024 |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1966 | 27,108 | 27,867 |
| 1967 | 26,217 | 26,951 |
| 1968 | 25,628 | 26,345 |
| 1969 | 24,199 | 24,877 |
| 1970 | 21,298 | 21,894 |
| 1971 | 20,224 | 20,790 |
| 1972 | 19,581 | 20,129 |
| 1973 | 16,338 | 16,795 |
| 1974 | 12,607 | 12,960 |
| 1975 | 10,754 | 11,055 |
| 1976 | 8,988 | 9,239 |
| 1977 | 7,654 | 7,869 |
| 1978 | 6,760 | 6,949 |
| 1979 | 5,877 | 6,042 |
| 1980 | 4,744 | 4,876 |
| 1981 | 3,880 | 3,988 |
| 1982 | 3,372 | 3,466 |
| 1983 | 3,022 | 3,107 |
| 1984 | 2,768 | 2,846 |
| 1985 | 2,539 | 2,610 |
| 1986 | 2,445 | 2,513 |
| 1987 | 2,343 | 2,408 |
| 1988 | 2,220 | 2,282 |
| 1989 | 2,105 | 2,164 |
| 1990 | 1,974 | 2,029 |

Allegato A

| ANNO | Deflatore relativo al 2023 | Deflatore relativo al 2024 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1991 | 1,866 | 1,918 |
| 1992 | 1,794 | 1,844 |
| 1993 | 1,728 | 1,776 |
| 1994 | 1,671 | 1,718 |
| 1995 | 1,607 | 1,652 |
| 1996 | 1,562 | 1,605 |
| 1997 | 1,520 | 1,562 |
| 1998 | 1,492 | 1,534 |
| 1999 | 1,475 | 1,516 |
| 2000 | 1,433 | 1,473 |
| 2001 | 1,404 | 1,443 |
| 2002 | 1,364 | 1,403 |
| 2003 | 1,343 | 1,381 |
| 2004 | 1,308 | 1,344 |
| 2005 | 1,270 | 1,306 |
| 2006 | 1,236 | 1,270 |
| 2007 | 1,201 | 1,235 |
| 2008 | 1,164 | 1,197 |
| 2009 | 1,155 | 1,188 |
| 2010 | 1,155 | 1,188 |
| 2011 | 1,138 | 1,170 |
| 2012 | 1,101 | 1,132 |
| 2013 | 1,072 | 1,102 |
| 2014 | 1,059 | 1,089 |
| 2015 | 1,060 | 1,090 |

Allegato A

| ANNO | Deflatore relativo al 2023 | Deflatore relativo al 2024 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2016 | 1,056 | 1,085 |
| 2017 | 1,053 | 1,082 |
| 2018 | 1,055 | 1,084 |
| 2019 | 1,051 | 1,080 |
| 2020 | 1,043 | 1,073 |
| 2021 | 1,038 | 1,067 |
| 2022 | 1,034 | 1,063 |
| 2023 | 1,000 | 1,028 |
| 2024 | | 1,000 |

7.5 Per le determinazioni tariffarie 2026, 2027, 2028 e 2029, in sede di prima applicazione, si assumono dfl_{2025}^{2026} , dfl_{2026}^{2027} , dfl_{2027}^{2028} e dfl_{2028}^{2029} pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

Articolo 7-bis

Adeguamento monetario ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie¹³

- 7-bis.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, il tasso di inflazione programmata (*rpi*), impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rai^a*), è posto pari all'1,9%.
- 7-bis.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a* - 1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2025 e 2026, a:

¹³ Articolo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

$$I^{2025} = 2,0\%$$

$$I^{2026} = 1,2\%$$

- 7-bis.3 Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.
- 7-bis.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2024 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2024. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2026 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2025 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2025. I deflatori di riferimento sono di seguito riportati:
- $$dfl_{2024}^{2025} = 0,999$$
- $$dfl_{2025}^{2026} = 1,001$$
- 7-bis.5 Per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assumono dfl_{2026}^{2027} , dfl_{2027}^{2028} e dfl_{2028}^{2029} pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

TITOLO 3 **COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI**

Articolo 8

Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

- 8.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi delle immobilizzazioni sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- $\Delta CUIT_{Capex}^a$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente $FoNI^a$.

- 8.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
- 8.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, secondo quanto previsto al comma 10.3. Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Allegato A

Articolo 9

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 9.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 9.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
- 9.3 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2023, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2023} * dfl_{2023}^a + \sum_c \left[\sum_{t=2022}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- IML^{2023} è il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore quantificato ai fini della determinazione tariffaria per l'anno 2023, come definito nel MTI-3;
- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti. Per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2022 del gestore; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2025, i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2023 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2025, in sede di prima approvazione, i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} . In sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per le determinazioni dell'anno 2026 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2024 del gestore, per le determinazioni relative alle annualità 2027, i valori IP riconosciuti sono quelli di bilancio o di preconsuntivo 2025 del gestore, mentre per le determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2027, i valori IP

Allegato A

riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ;¹⁴

- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 7.4 e 7.5 e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.4 e 7-bis.5.¹⁵

9.4 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno a (IMN^a) è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1962}^{a-2} (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al successivo comma 9.5.

9.5 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP}^a) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- $AMM_{IP,c,t}$ è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria AMM^a definita all'Articolo 11.

9.6 Per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

¹⁴ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

¹⁵ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

- 9.7 In deroga a quanto stabilito al comma 9.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
 - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
 - c) che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
- 9.8 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 9.7, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore ai limiti di cui al comma 4.3, nell'ambito dell'istruttoria all'uopo prevista verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.
- 9.9 Eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 10.4.

Articolo 10
Capitale investito netto del gestore del SII

- 10.1 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), che non può assumere valore negativo, è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

Allegato A

- IMN^a è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al precedente comma 9.4;
- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 10.2;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo comma 10.3;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno ($a - 2$) del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;
 - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
 - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
 - f) fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti alimentato da accantonamenti (nei casi previsti dal comma 29.1 della RQTI) delle penalità per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità tecnica;
 - g) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
- $FoNI_{non_inv}^a$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita.

10.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN^a), riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN^a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{A1}^{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{B6+B7}^{a-2} \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{A1}^{a-2}$ è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, di cui al comma 1.1, come risultante dal bilancio dell'anno ($a - 2$) del gestore;
- $Costi_{B6+B7}^{a-2}$ è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative

Allegato A

alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell’anno ($a - 2$) del gestore;

- I^t è il tasso di inflazione dell’anno t di cui al comma 7.2 e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.2 e 7-bis.3.¹⁶

10.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a), relativo all’anno a , è pari a:

$$LIC^a = LIC_{POS}^a + LIC_{ord}^a$$

dove:

- LIC_{POS}^a è il valore delle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche, come definite al comma 1.1, pari al saldo delle medesime rilevato al 31 dicembre dell’anno ($a - 2$), come risultante dal bilancio di esercizio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- LIC_{ord}^a è il valore delle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche, pari al saldo delle medesime, rilevato al 31 dicembre dell’anno ($a - 2$), come risultante dal bilancio di esercizio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

10.4 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati (CIN_{fp}^a), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_{t=1962}^{a-2} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$ è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell’anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria.

¹⁶ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

10.5 Per ciascun anno, ai fini della determinazione di CFP e FA_{CFP} , si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC.

10.6 I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto.

10.7 La componente CFP , in ciascun anno, comprende anche la voce $FoNI_{spesa}^t$, definita al successivo comma 36.3.

10.8 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII (FA_{CFP}^a) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- FA_{CFP}^a è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati;
- $FA_{CFP,c}^{2011}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
- $AMM_{CFP,c,t}$ è la quota di ammortamento dei contributi a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria c , incassati nell'anno t .

10.9 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), calcolato ai sensi del comma 10.1, assuma valore negativo, verranno azzerati i contributi a fondo perduto percepiti fino all'anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.

Allegato A

10.10 È data facoltà agli Enti di governo dell’ambito o agli altri soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contributi a fondo perduto, dettagliando l’esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.

10.11 La facoltà di cui al precedente comma 10.10 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell’utenza.

Articolo 11

Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII

11.1 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, l’ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_{t=2011}^{2011} \min\left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}}; IMN_{c,t}^a\right) + \\ + \max\left\{0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min\left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_{c,t}} * dfl_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a))\right]\right\}$$

dove:

- $VU_{c,t}$ è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c calcolata, per ciascun anno t fino al 2017, come specificato al comma 11.2, per gli anni t 2018 e 2019, come indicato al comma 11.3, per gli anni t a partire dall’anno 2020, come precisato al comma 11.4, e, per le “Grandi dighe” e/o “Piccole dighe” secondo quanto indicato al comma 11.5;
- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell’anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell’anno t , come definito al comma 9.4;
- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

11.2 Per ciascun anno t fino all’anno 2017, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$) è indicata nella seguente tabella:

Allegato A

| Categoria di immobilizzazioni | $VU_{c,t}$ |
|---|------------------------------|
| Terreni | - |
| Fabbricati non industriali | 40 |
| Fabbricati industriali | 40 |
| Costruzioni leggere | 40 |
| Condutture e opere idrauliche fisse | 40 |
| Serbatoi | 50 |
| Impianti di trattamento | 12 |
| Impianti di sollevamento e pompaggio | 8 |
| Gruppi di misura | 15 |
| Altri impianti | 20 |
| Laboratori e attrezzature | 10 |
| Telecontrollo e teletrasmissione | 8 |
| Autoveicoli | 5 |
| Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 5 |
| Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 7 |

11.3 Per gli anni 2018 e 2019, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$) è la medesima applicata negli anni precedenti ai sensi del comma 11.2, ma per ciascun cespote dovrà essere esplicitata l'attività di riferimento, come definite ai sensi del seguente comma 11.4.

11.4 A partire dall'anno 2020, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$), è rappresentata nella seguente tabella:

| Attività | Macro-indicatore di riferimento* | Categoria di immobilizzazioni | $VU_{c,t}$ |
|-----------------|---|--|------------------------------|
| Acquedotto | M0-M1-M2-MC1 | Condotte di acquedotto | 40 |
| | M0-M1-M2-M3 | Altre opere idrauliche fisse di acquedotto | 40 |

Allegato A

| Attività | Macro-indicatore di riferimento* | Categoria di immobilizzazioni | <i>VU_{c,t}</i> |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| | M0-M1-M2 | Serbatoi | 40 |
| | M0-M1-M2-M3 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 8 |
| | M0-M3 | Impianti di potabilizzazione | 20 |
| | M0-M3 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | 12 |
| | M0-M1-MC1-MC2 | Gruppi di misura – altre attrezzature di acquedotto | 10 |
| | M0-M1-M2-M3 | Sistemi informativi di acquedotto | 5 |
| | M0-M1-M2-M3 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 8 |
| Fognatura | M4 | Condotte fognarie | 50 |
| | M4 | Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura | 40 |
| | M0-M4 | Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia | 40 |
| | M4 | Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura | 8 |
| | M4 | Gruppi di misura – altre attrezzature di fognatura | 10 |
| | M4 | Sistemi informativi di fognatura | 5 |
| | M4 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | 8 |
| Depurazione | M5-M6 | Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione | 8 |
| | M6 | Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio) | 40 |
| | M6 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario – fosse settiche e fosse Imhoff | 20 |
| | M5-M6 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | 20 |
| | M0-M5-M6 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | 20 |
| | M5 | Impianti di essiccamiento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione) | 20 |
| | M5-M6 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | 10 |
| | M5-M6 | Sistemi informativi di depurazione | 5 |
| | M6 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | 8 |

Allegato A

| Attività | Macro-indicatore di riferimento* | Categoria di immobilizzazioni | $VU_{c,t}$ |
|----------|----------------------------------|---|------------|
| Comune | M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6 | Altri impianti | 20 |
| | M3-M6 | Laboratori e attrezzi | 10 |
| | MC1-MC2-M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6 | Sistemi informativi | 5 |
| | M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 |
| | MC1-MC2-M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6 | Autoveicoli – automezzi | 5 |
| | - | Terreni | - |
| | MC1-MC2 | Fabbricati non industriali | 40 |
| | M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6 | Fabbricati industriali | 40 |
| | - | Costruzioni leggere | 20 |
| | M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 5 |
| | M3-M6-MC1-MC2 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 7 |

(*) Macro-indicatori maggiormente correlati alle singole categorie di cespiti

11.5 Nei casi in cui nelle predisposizioni tariffarie relative al quarto periodo regolatorio siano considerati cespiti afferenti alle categorie “Grandi dighe” e/o “Piccole dighe”, non stratificati nelle precedenti annualità, la relativa vita utile di riferimento è quella indicata nella seguente tabella:

| Attività | Macro-indicatore di riferimento* | Categoria di immobilizzazioni | $VU_{c,t}$ |
|-------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Acquedotto – stoccaggio | M0 | Grandi dighe (sbarramenti che superano i quindici metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi) | 60 |
| | M0 | Piccole dighe (sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi) | 30 |

(*) Macro-indicatori maggiormente correlati alle singole categorie di cespiti

11.6 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente di

Allegato A

ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right] \\ + \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)_p \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c}^a$ è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno a ;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$ è il fondo ammortamento - al 31 dicembre dell'anno a - dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

11.7 Ai sensi della regolazione tariffaria, l'ammortamento finanziario consente di adottare vite utili più brevi di $VU_{c,t}$ - di cui ai commi 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5 - e anche, laddove giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quelle risultanti dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.

11.8 L'ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:

- nei casi in cui sia stato considerato ammissibile ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
- nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità precedenti al quarto periodo regolatorio, limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura;
- laddove il gestore si collochi negli Schemi IV, V e VI, come definiti al precedente comma 6.2, su richiesta dell'Ente di governo

Allegato A

dell'ambito, sentito il gestore.

- 11.9 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, in presenza di ricorso all'ammortamento finanziario sono poste pari a zero le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi limitatamente alla parte inclusa nella componente $FoNI^a$.

Articolo 12
Oneri finanziari del gestore del SII

- 12.1 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) sono pari a:

$$OF^a = OF_{Imm}^a + OF_{LIC,ord}^a$$

dove:

- OF_{Imm}^a rappresentano gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso riferite ad interventi contenuti nel Piano delle Opere Strategiche (LIC_{POS}^a), come dettagliati al successivo comma 12.2;
- $OF_{LIC,ord}^a$ rappresentano la sommatoria degli oneri finanziari relativi alle singole immobilizzazioni in corso, diverse dalle opere contenute nel POS, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 12.5.

- 12.2 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio (OF_{Imm}^a) sono pari a:

$$OF_{Imm}^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a - LIC_{ord}^a}\right) * (CIN^a - LIC_{ord}^a)$$

dove:

- $K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1+CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1+CS/CnS)}$
- α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 12.4;

e:

Allegato A

- r_f^{real} è il tasso *risk free* reale che assume il valore di 1,58%;
- WRP è il *Water Utility Risk Premium* pari a 2%;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni posto pari a 1;
- K_d^{real} è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, e assume il valore di 3%;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2024-2029 è posta pari a 24,0%.

12.3 In sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} .

12.4 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS/CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2024-2029 è posta pari a 0,79;
- ERP è il premio per il rischio di mercato, che - considerate le specificità del settore idrico – è posto pari al 3,5%.

12.5 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso ($OF_{LIC,ord}^a$) sono pari a:

$$OF_{LIC,ord}^a = S_{LIC}^a * LIC_{ord}^a$$

dove:

- S_{LIC}^a è il saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso, che assume valori linearmente decrescenti negli anni di riconoscimento in tariffa, partendo da una soglia massima, pari al 4,31%, e arrivando a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensivo del *Debt Risk Premium*, K_d^{real} uguale al 3%.

12.6 Per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2012, gli oneri finanziari sono

Allegato A

maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a - 2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

Articolo 12-bis

Parametri finanziari ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie¹⁷

12-bis.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, si utilizzano i seguenti valori:

- r_f^{real} (tasso *risk free* reale) pari a 2,13% e, conseguentemente, *ERP* (premio per il rischio di mercato) pari a 3,1 %;
- *WRP* (*Water Utility Risk Premium*) pari a 1,8%;
- K_d^{real} (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*) pari a 3%.

Articolo 13

Oneri fiscali del gestore del SII

13.1 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'onere fiscale del gestore del SII (*OFisc^a*) è posto pari a:

$$OFisc^a = 0,240 * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 13.2.

13.2 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a) è valutato forfetariamente pari a:

¹⁷ Articolo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- T è posto pari a 31,9%;
- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7% in sede di prima approvazione e pari a 1,9% in sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.¹⁸

Articolo 14
Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi

14.1 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente a copertura dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ($\Delta CUIT^a$) è calcolata come segue:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\{0; [(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a)]\}$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$ sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai successivi commi 14.11, 14.12 e 14.13, ovvero di proprietà di soggetti di natura privata (tipo contratti locazione finanziaria di opere di pubblica utilità).

14.2 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 14.1, le immobilizzazioni i cui valori sono considerati per la determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività

¹⁸ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro. L'eventuale inserimento di cespiti realizzati dal 2016 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, verrà valutato, a seguito di motivata istanza, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.

- 14.3 Sono considerate ai fini tariffari le sole immobilizzazioni utilizzabili per lo scopo per il quale sono state concesse in uso, che non siano state oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiate e/o dismesse.
- 14.4 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*. Sono, in ogni caso, escluse le immobilizzazioni inserite tra i cespiti del gestore.
- 14.5 Sono altresì considerate ai fini tariffari:
 - a) le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, realizzate entro il 31 dicembre 2011, concesse in uso a quest'ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un'unica soluzione, sia esso pagato all'inizio dell'affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, sia esso dovuto al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi;
 - b) le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti tipo quelli di locazione e di *leasing*;
 - c) le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
- 14.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$, per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IML_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 9, con riferimento

Allegato A

al perimetro delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 14.2 al 14.5.

14.7 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IMN_p^a), con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui al presente Articolo 14, è determinato come segue:

$$IMN_p^a = \sum_p \sum_c \left[\sum_{t=1962}^{2011} (IP_{p,c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,p,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 14.2 al 14.5;
- $FA_{IP,p,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t .

14.8 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il capitale investito netto dei proprietari p diversi dal gestore del SII (CIN_p^a), è pari a:

$$CIN_p^a = IMN_p^a$$

14.9 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ($CIN_{fp,p}^a$) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 14.8, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 14.2 al 14.5.

14.10 Ai fini della valorizzazione di cui al presente Titolo, i proprietari autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati.

14.11 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 14.1, per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni di proprietari p diversi dal gestore del SII (AMM_p^a) è determinato come segue:

Allegato A

$$AMM_p^a = \sum_p \sum_c \sum_{t=1962}^{2011} \min \left(\frac{IP_{p,c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}}; IMN_{p,c,t}^a \right)$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 14.2 al 14.5;
- $VU_{c,t}$ è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato all'Articolo 11;
- $IMN_{p,c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 14.7.

14.12 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 14.1, per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli oneri finanziari dei proprietari p diversi dal gestore del SII (OF_p^a) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 12, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui al comma 14.8, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui al comma 14.9.

14.13 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 14.1, per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli oneri fiscali dei proprietari p diversi dal gestore del SII sono calcolati con le medesime regole degli oneri fiscali del gestore del SII di cui all'Articolo 13, ad esclusione del parametro moltiplicativo applicato al risultato ante imposte (Rai^a), che viene posto pari a 0,319.

TITOLO 4

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

Articolo 15

Destinazione del Fondo nuovi investimenti

- 15.1 È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti, individuati come prioritari, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$).
- 15.2 L’Autorità verifica il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 15.1 secondo le modalità previste dal successivo Articolo 36.

Articolo 16

Componenti del Fondo nuovi investimenti

- 16.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$) è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

dove:

- FNI_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, che possono essere relativi anche a opere pertinenti al settore idrico di interesse sovra-ambito, di cui al comma 16.2;
- AMM_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto, di cui al comma 16.3;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi, di cui al comma 16.4.

- 16.2 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, l’Ente di governo dell’ambito competente determina l’importo della componente FNI_{FoNI}^a nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ definita al precedente comma 6.2.

Allegato A

- 16.3 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto AMM_{FoNI}^a nei limiti della componente AMM_{CFP}^a , calcolata secondo quanto previsto al comma 11.6.
- 16.4 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ nei limiti della componente $\Delta CUIT^a$, calcolata secondo quanto previsto al comma 14.1.

TITOLO 5

COSTI OPERATIVI

Articolo 17

Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

17.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi sono definiti come:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a + Opex_{tel}^a$$

dove:

- $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili;
- $Opex_{tel}^a$ sono i costi operativi associati a specifiche finalità.

Articolo 18

Costi operativi endogeni

18.1 La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita come segue:

- a) in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, nonché - in sede di prima approvazione - per l'anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

- b) ai fini del primo aggiornamento biennale, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

Allegato A

$$\begin{aligned}
 Ope{x}_{end}^a &= Ope{x}_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Ope{x}\}] \\
 &+ Ope{x}_{end,new}^{2025} * \prod_{t=2026}^a (1 + I^t)
 \end{aligned}$$

dove:

- $Ope{x}_{end}^{2022}$ è la componente di costo individuata all'articolo 17 del MTI-3, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2022;
- I^t corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 7.2 e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.2 e 7-bis.3;
- $\Delta Ope{x}$ rappresenta il margine dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020, $Ope{x}_{end}$ (comprensivi dei costi ambientali e della risorsa endogeni, ERC_{end}) e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità;
- $Ope{x}_{end,new}^{2025}$ è la quota parte (qualificabile come endogena e avente natura ricorrente) degli $Op^{new,a}$ (di cui all'Articolo 19) e dei costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio (di cui alla lett. f) del comma 28.1), ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 e afferenti a cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori;¹⁹
- $\gamma_{i,j}^{OP}$ è il coefficiente che assume i valori riportati nella tabella che segue, differenziati sulla base:
 - della *classe i* in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello *pro capite* (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall'operatore, dato dai “costi della produzione” al netto delle “poste rettificative”, $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}}$;
 - del *cluster j*, in cui ricade il medesimo operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato (sulla base dei dati riferiti all'annualità 2020) applicando il modello statistico descritto al comma 18.2, e successivamente trasformato in termini *pro capite* ($\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{flut}}$)

¹⁹ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

| | | <i>CLUSTER (j)</i> | | |
|---|--|--|---|--|
| | | <i>COSTO OPERATIVO STIMATO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}^S}{pop + 0,25 pop_{flut}}$</i> | | |
| | | <i>CLUSTER A</i> $0 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 74$ | <i>CLUSTER B</i> $74 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 90$ | <i>CLUSTER C</i> $90 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 116^*$ |
| <i>CLASSE (i)</i> <i>COSTO OPERATIVO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}}$</i> | <i>CLASSE A</i> $\frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 74$ | $\gamma_{A,A}^{OP} = -\frac{9}{10}$ | $\gamma_{A,B}^{OP} = -1$ | $\gamma_{A,C}^{OP} = -1$ |
| | <i>CLASSE B₁</i> $74 < \frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 82$ | $\gamma_{B1,A}^{OP} = -\frac{7}{8}$ | $\gamma_{B1,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$ | $\gamma_{B1,C}^{OP} = -1$ |
| | <i>CLASSE B₂</i> $82 < \frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 90$ | $\gamma_{B2,A}^{OP} = -\frac{5}{6}$ | $\gamma_{B2,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$ | $\gamma_{B2,C}^{OP} = -1$ |
| | <i>CLASSE C₁</i> $90 < \frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 103$ | $\gamma_{C1,A}^{OP} = -\frac{3}{4}$ | $\gamma_{C1,B}^{OP} = -\frac{5}{6}$ | $\gamma_{C1,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$ |
| | <i>CLASSE C₂</i> $103 < \frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq 116$ | $\gamma_{C2,A}^{OP} = -\frac{1}{2}$ | $\gamma_{C2,B}^{OP} = -\frac{3}{4}$ | $\gamma_{C2,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$ |
| | <i>CLASSE C_{over}</i> $\frac{CO_{TOT}}{pop + 0,25 pop_{flut}} > 116$ | $\gamma_{C_{over},A}^{OP} = 0$ | $\gamma_{C_{over},B}^{OP} = -\frac{1}{2}$ | $\gamma_{C_{over},C}^{OP} = -\frac{7}{8}$ |

*Valore di riferimento per l'effettuazione dei confronti previsti nel presente articolo

18.2 La componente CO_{TOT}^S è valorizzata a partire dalla seguente funzione:

$$\begin{aligned} \ln(CO_{TOT}^S) = & 3,2766 + 1,0315 \cdot \ln(1 + PE) + 0,2817 \\ & \cdot \ln(1 + PL) + 0,7841 \\ & \cdot \ln(1 + WS) + 0,2263 \cdot \ln(V) + 0,1455 \cdot \ln(L) + 0,4685 \cdot \ln(Pa) \\ & + 0,1418 \\ & \cdot \ln(AE) - 0,0753 \cdot PREQ1_4 - 0,0611 \cdot PREQ3 + 0,0281 \\ & \cdot \ln(M1a) \end{aligned}$$

dove:

- PE (espresso in €/kWh) è il costo della fornitura dell'energia elettrica sostenuto dal gestore e rapportato al consumo di energia elettrica sostenuto nel medesimo anno;
- PL (espresso in $\frac{\epsilon}{(PRA+AE)}$) rappresenta il costo del personale, sostenuto dal gestore rapportato alla somma della popolazione residente raggiunta dal servizio di acquedotto (PRA) e degli abitanti equivalenti serviti da depurazione (A.E.), rilevate nel medesimo anno;
- WS (espresso in €/mc) corrisponde ai costi all'ingrosso, sostenuti dal gestore e rapportati al volume di acqua fatturato nel medesimo anno;
- V (espresso in mc) è il volume di acqua fatturato dal gestore;

Allegato A

- L (espresso in km) rappresenta l'estensione totale delle condotte d'acquedotto gestite;
- Pa corrisponde al numero degli abitanti residenti raggiunti dal servizio di acquedotto (PRA), cui aggiungere “0,25*abitanti fluttuanti”;
- AE indica il numero totale di abitanti equivalenti serviti da depurazione;
- $PREQ1_4$ è una variabile che rappresenta la Disponibilità e affidabilità dei dati di misura, di cui all'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) e la Disponibilità e affidabilità degli ulteriori dati di qualità tecnica, di cui all'articolo 23 della citata RQTI, il cui valore è pari a 0 in presenza di entrambi i prerequisiti e pari ad 1 in assenza di almeno uno dei prerequisiti;
- $PREQ3$ è una variabile che rappresenta la “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane”, di cui all'articolo 22 della RQTI, il cui valore è pari a 0 in presenza del citato prerequisito e pari ad 1 in caso di assenza;
- $M1a$ (espresso in mc/km/gg) quantifica il macro-indicatore “Perdite idriche lineari”, come definito all'articolo 7 della RQTI.

18.3 L'eventuale quota a decurtazione degli $Opex_{end}^{2022}$ (denominata “*quota da recupero efficienza*”), è destinata al “Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato” di cui all'articolo 36-bis del MTI-3, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

18.3-bis A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione della componente $Opex_{end}^a$ tenendo conto della riduzione dei costi operativi endogeni rinvenibile nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.²⁰

Articolo 19

Costi operativi associati a specifiche finalità

19.1 Il soggetto competente ha la facoltà di quantificare (motivandone adeguatamente i presupposti) una eventuale componente di costo $Opex_{tel}^a$ - aggiuntiva rispetto alle componenti $Opex_{end}^a$ e $Opex_{al}^a$ - riconducibile a oneri classificabili nelle

²⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

categorie di seguito indicate:

$$Opex_{tel}^a = Op^{new,a} + Opex_{QT}^a + Opex_{QC}^a + Op_{Social}^a + OP_{mis}^a.$$

- 19.2 Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice, i costi operativi endogeni e aggiornabili, sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico ($Op^{new,a}$).
- 19.3 I cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice sono riconducibili a una o più delle seguenti casistiche:
- a) integrazione di gestioni di dimensioni significative per le quali - per almeno la metà del territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
 - b) integrazione di gestioni di ambito per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi;
 - c) presenza di nuovi processi tecnici gestiti (riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, depurazione o fognatura in vaste aree del territorio, ovvero alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli $Opex_{tel}^a$).
- 19.4 La componente $Op^{new,a}$ viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente e viene predisposta:
- in sede di prima approvazione, limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro, o alla quota di costi relativi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel terzo periodo regolatorio);
 - in sede di aggiornamento biennale, limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro gestito a partire dal 2024;²¹

²¹ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

- sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala.

19.5 Di conseguenza, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, la quota di costi operativi endogeni è valorizzata ricostruendo il valore $Opex_{end}^{2022}$ di ciascuna gestione, a sua volta derivante dall'applicazione della sommatoria - al netto dei trasferimenti interni - delle valorizzazioni di CO_{eff}^{2013} calcolato come previsto al comma 25.5 del MTI:

- sommatoria delle voci di bilancio B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite dal MTI;
- al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, riconducibili alle seguenti componenti : CO_{EE}^a , CO_{ws}^a , CO_{altri}^a , $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$, ERC^a e RC_{TOT}^a .

19.6 Analogamente, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, anche la quota di costi operativi aggiornabili è calcolata come sommatoria, al netto dei trasferimenti interni, delle relative voci, come calcolate nel MTI-3.

19.6-bis Su motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, eventuali costi operativi (siano essi di natura endogena o aggiornabile) conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito una adeguata capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze, rispetto al gestore, nella proprietà e nella gestione delle opere medesime, possono essere ricompresi nella componente $Op^{new,a}$ nel rispetto dei seguenti criteri:

- limitatamente al periodo (predefinito) strettamente necessario all'acquisizione della capacità di conduzione delle opere in parola da parte del gestore del servizio idrico integrato;
- sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, come desumibili da evidenze prodotte dal soggetto terzo.²²

19.7 L'Autorità si riserva di valutare la ragionevolezza delle ipotesi utilizzate per:

²² Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

- a) la valorizzazione della componente $Op^{new,a}$ relativa alle gestioni per le quali non si dispone di dati affidabili, anche sulla base della valutazione della quota parte di perimetro che si aggiunge al gestore principale;
- b) il corretto posizionamento nella matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 6.

19.8 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$) sono valorizzati, previa presentazione di motivata istanza:

- a) di norma, nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;
- b) tenuto conto dei nuovi obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 637/2023/R/IDR, solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;
- c) sulla base di oneri aggiuntivi, qualora le più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica abbiano comportato l'attribuzione di penalità relative agli Stadi I e II della *“Tavola 9 – Stadi di valutazione delle performance di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione”* della RQTI; tali oneri aggiuntivi non possono eccedere le menzionate penalità. I citati oneri possono ricoprendere:
 - i. in sede di prima approvazione, costi che per ciascun biennio 2024-2025, 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i menzionati Stadi di valutazione nella deliberazione 477/2023/R/IDR;
 - ii. nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, gli eventuali oneri di cui al precedente punto i, nonché costi (da destinare al miglioramento degli indicatori espressamente indicati dal soggetto competente) che per ciascun biennio 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i richiamati Stadi di valutazione nella deliberazione 225/2025/R/IDR.²³

²³ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

19.9 Per ciascuna annualità $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente $Opex_{QC}^a$ può comprendere, previa presentazione di motivata istanza:

- a) di norma, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, e gli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli obiettivi di qualità contrattuale introdotti con la deliberazione 547/2019/R/IDR, entrambi valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;
- a-bis) a partire dal 2026, i nuovi obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 579/2025/R/IDR, solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;²⁴
- b) gli oneri aggiuntivi, qualora le più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità contrattuale abbiano comportato l'attribuzione di penalità relative agli Stadi I e II della “Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione” della RQSII; tali oneri aggiuntivi non possono eccedere le menzionate penalità. I citati oneri possono ricoprire:
 - i. in sede di prima approvazione, costi che per ciascun biennio 2024-2025, 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i menzionati Stadi di valutazione nella deliberazione 476/2023/R/IDR;
 - ii. nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, gli eventuali oneri di cui al precedente punto i, nonché costi (da destinare al miglioramento degli indicatori espressamente indicati dal soggetto competente) che per ciascun biennio 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i richiamati Stadi di valutazione nella deliberazione 277/2025/R/IDR.²⁵

19.10 Gli oneri Op_{Social}^a , per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, trovano riconoscimento:

- a) per il mantenimento o l'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, c.d. bonus idrico

²⁴ Lettera aggiunta dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

²⁵ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

integrativo;

- a-bis) a partire dal 2026, per la copertura degli oneri (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette;²⁶
- b) in considerazione della disciplina in tema di morosità recata dal REMSI, con riferimento ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR.

19.11 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente OP_{mis}^a , ai fini dell'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrono i presupposti, è proposta su istanza motivata di riconoscimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, corredata da un piano di attività tese al superamento degli impedimenti tecnici riscontrati nella procedura di limitazione ovvero disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali. La componente OP_{mis}^a può essere quantificata per la copertura di costi o per l'erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all'utenza ove si rinvengano le seguenti casistiche: *i*) interventi di individualizzazione della fornitura; *ii*) contrattualizzazione/affidamento di un servizio completo di misura interno ai condominî - organizzato in proprio o mediante società di contabilizzazione - che preveda almeno le attività di: installazione e sostituzione contestuale dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (prevedendo l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all'interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati, applicando la struttura tariffaria del gestore. La componente è attivabile una sola volta per ogni condominio interessato e le casistiche devono poter essere verificabili *ex post*. Nei casi in cui un gestore rilevi entrambe le menzionate casistiche, la possibilità di quantificare la componente OP_{mis}^a è subordinata alla proposta di valorizzazione di oneri più contenuti per gli incentivi agli interventi *sub ii*) rispetto a quella connessa agli incentivi agli interventi di individualizzazione della fornitura *sub i*).

19.11-bis A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla

²⁶ Lettera aggiunta dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

determinazione dei costi operativi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale, $Opex_{QT}^a$ e $Opex_{QC}^a$ di cui ai commi 19.8 e 19.9, nonché di quelli relativi agli eventuali cambiamenti sistematici della gestione, Op^{new} di cui al comma 19.2, tenendo conto della quantificazione delle citate componenti di costo previsionali rinvenibili nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.²⁷

Articolo 20

Costi operativi aggiornabili

20.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$), viene definita come somma delle seguenti componenti:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{\Delta fanghi}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

Articolo 21

Costi dell'energia elettrica

21.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left[CO_{EE}^{effettivi,a-2} + \left(\frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right) + (\gamma_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \right] * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato, ed è considerato

²⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

come valore massimo essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, quantificare un valore inferiore, al fine di anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo dell'energia elettrica; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;

- kWh^{a-2} è la quantità di energia elettrica acquistata e consumata 2 anni prima del gestore del SII;
- kWh_{Aut}^{a-2} è la quantità di energia elettrica autoprodotta e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;
- $\left(\frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right)$ rappresenta la valorizzazione economica dell'energia elettrica autoprodotta e consumata dal gestore del SII, che l'Ente di governo dell'ambito ha la possibilità di quantificare a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello della raccolta dati ($a-1$) fino all'anno di determinazione tariffaria (a);
- $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$ è il risparmio del costo conseguente a un contenimento della quantità di energia elettrica complessivamente consumata per la gestione del SII (a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro), definito come:

$$\Delta_{Risparmio}^{new,a} = \left[\frac{\sum_{n=3}^6 (kWh + kWh_{Aut})^{a-n}}{4} - (kWh^{a-2} + kWh_{Aut}^{a-2}) \right] * \frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}}$$

- γ_{EE}^{new} è il parametro che differenzia l'incidenza della componente $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$ ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:
 - $\gamma_{EE}^{new} = 0$, se $\Delta_{Risparmio}^{new,a} < 0$;
 - $\gamma_{EE}^{new} = 0,25$, se $\Delta_{Risparmio}^{new,a} > 0$.

Articolo 22
Costi degli acquisti all'ingrosso

22.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a) è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{effettivi,a-2}$$

Allegato A

dove:

- $CO_{ws}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura all'ingrosso sostenuto due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

- 22.2 Per ciascun anno a , può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{ws}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente di costo per gli acquisti all'ingrosso (CO_{ws}^a) di cui al comma 22.1, volta ad anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti.
- 22.3 Gli effetti già intercettati nelle previsioni dell'anno a , attraverso la valorizzazione della menzionata componente $Op_{ws}^{exp,a}$, saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative all'anno ($a + 2$).
- 22.4 Laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

Articolo 23

Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione

- 23.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente a copertura dell'incremento, determinatosi a partire dal 2017, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, al netto di un'opportuna franchigia, è posta pari a:

$$CO_{\Delta fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left\lceil \left(\frac{CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^{a-2} (1 + I^t)} - F \right) - 1 \right\rceil; 0 \right\}$$

dove:

- $CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}$ sono i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo

Allegato A

smaltimento dei fanghi di depurazione sostenuti due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone delle pertinenti fonti contabili;

- $CO_{fanghi}^{effettivo, 2017}$ sono i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione come desumibili dalle fonti contabili dell'anno 2017;
- F rappresenta la franchigia all'incremento del costo di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione riconosciuto in ciascuno degli anni $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ e assume valore pari a 0,02.²⁸

23.2 La componente di costo di cui al precedente comma è ammessa al riconoscimento tariffario a condizione che:

- a) con riferimento al pertinente biennio del quarto periodo regolatorio, risultati conseguito, a seguito della valutazione cumulativa relativa al biennio precedente, l'obiettivo di miglioramento o mantenimento associato al macro-indicatore M5 “Smaltimento dei fanghi in discarica” di cui all'articolo 18 della RQTI;
- b) nel pertinente PdI siano previsti gli opportuni interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di miglioramento o mantenimento del macro-indicatore M5 “Smaltimento dei fanghi in discarica” di cui all'articolo 18 della RQTI.

Articolo 24

Altre componenti di costo operativo

24.1 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a), per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, viene definita come somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{ARERA}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, come definita al successivo comma 24.2;
- CO_{ARERA}^a è la componente a copertura del contributo all'Autorità di

²⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

Regolazione per Energia Reti e Ambiente, come definita al successivo comma 24.5;

- CO_{mor}^a è la componente a copertura del costo di morosità, come definita al successivo Articolo 30;
- CO_{res}^a include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali Canone unico patrimoniale (ex TOSAP e COSAP), IMU, TARI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio.

24.2 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left[CO_{ATO}^{effettivo, a-2} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t); \left(\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} * pop_{ATO}^{2013} \right) * z * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t) \right]$$

dove:

- $CO_{ATO}^{effettivo, a-2}$ è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} = \sum_i CO_{ATO,i}^{effettivo, 2013} / \sum_i pop_{ATO,i}^{2013}$ è il costo medio di settore delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenute nell'anno 2013, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i ;
- pop_{ATO}^{2013} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2,5 in sede di prima approvazione tariffaria, e assume valore pari a 3,0 ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, in ragione delle novità procedurali per la verifica in *pool* dei dati di qualità tecnica introdotte con la deliberazione

Allegato A

581/2025/R/IDR;²⁹

- $\Pi_{t=a-1}^a(1+I^t)$ e $\Pi_{t=2014}^a(1+I^t)$ rappresentano la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria (a).

24.3 Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 24.2 potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l'Ente di governo dell'ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico. È comunque ammessa a valutazione l'istanza relativa alla copertura di maggiori oneri connessi all'attuazione del PNRR, nonché, a partire dal 2026, all'attività di verifica ad opera del *pool* di Enti di governo dell'ambito dei dati di qualità tecnica del gestore, ai sensi del comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR.³⁰

24.4 In sede di definizione dei criteri per il secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z di cui al comma 24.2, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all'attività di verifica - ad opera di un *pool* di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità contrattuale del gestore, trasmessi a partire dal 2028, secondo quanto disposto dal comma 1.2 della deliberazione 579/2025/R/IDR.³¹

24.5 La componente a copertura del contributo all'Autorità (CO_{ARERA}^a), per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è posta pari a:

$$CO_{ARERA}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-2} * \text{quota\%}$$

dove:

- $Ricavi_{A1+A5}^{a-2}$ è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII;
- quota\% è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità.

²⁹ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

³⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

³¹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

TITOLO 6

COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Articolo 25

Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

25.1 Per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente ERC^a è espressa come:

$$ERC^a = ERC_{Capex}^a + ERC_{Opex}^a$$

dove:

- ERC_{Capex}^a è la componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali (Env_{Capex}^a) e della risorsa (Res_{Capex}^a);
- ERC_{Opex}^a è la componente tariffaria riferita ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali (Env_{Opex}^a) e della risorsa (Res_{Opex}^a).

Articolo 26

Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC

26.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente ERC_{Capex}^a viene valorizzata, sulla base delle regole di cui al Titolo 3, come segue:

$$ERC_{Capex}^a = Env_{Capex}^a + Res_{Capex}^a$$

dove:

- Env_{Capex}^a è la componente di costo riferita ai costi ambientali (connessi alle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto) afferenti all'attività di depurazione, e, in particolare, agli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, funzionali ad assicurare un'adeguata qualità della risorsa restituita all'ambiente;
- Res_{Capex}^a è la componente di costo riferita ai costi della risorsa (ossia al costo per l'impiego incrementale di un'unità in più di risorsa per un determinato uso o servizio, sottraendola ad usi o servizi alternativi) afferenti

Allegato A

allo stoccaggio, all'approvvigionamento e alla potabilizzazione, e, in particolare agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione, il potenziamento e la messa in sicurezza degli invasi e degli impianti di potabilizzazione, la costruzione di sistemi di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa, nonché opere idrauliche per il mantenimento anterosivo del suolo al fine di contrastare l'interramento degli invasi.

Articolo 27
Costi operativi esplicitabili come ERC

27.1 In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ la componente ERC_{Opex}^a è valorizzata, sulla base delle regole di cui al Titolo 5, come segue:

$$ERC_{Opex}^a = ERC_{end}^a + ERC_{al}^a + ERC_{tel}^a$$

dove:

- ERC_{end}^a è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, ed è valorizzata, nei limiti del valore $Opex_{end}^a$, esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, allo stoccaggio e all'approvvigionamento, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete;
- ERC_{al}^a è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, è valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa;
- ERC_{tel}^a è determinata considerando i costi ambientali e della risorsa riconducibili agli eventuali costi operativi associati a specifiche finalità, e in particolare agli $Opex_{QT}^a$, connessi agli interventi per il perseguitamento degli obiettivi associati ai macro-indicatori di qualità tecnica individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), e agli $Op^{new,a}$, con specifico riguardo ai costi operativi aggiuntivi connessi alla nuova gestione di una grande infrastruttura *upstream*. A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione dei costi

Allegato A

ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità, ERC_{tel} , tenendo conto della quantificazione della citata componente di costo previsionale rinvenibile nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.³²

- 27.2 La quota parte di ERC_{Opex}^a di cui al comma 27.1 riferita agli oneri riconducibili ai costi della risorsa (Res_{Opex}^a) ricomprende i costi di natura operativa connessi alle misure di cui al comma 26.1 con riferimento alle quali è esplicitabile la componente Res_{Capex}^a , i costi operativi aggiuntivi connessi alla nuova gestione di una grande infrastruttura *upstream*, nonché gli oneri locali per la parte in cui questi siano destinati all'attuazione di misure riconducibili alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

³² Periodo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

TITOLO 7

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 28

Componenti a conguaglio inserite nel VRG

28.1 In ciascun anno a , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno ($a - 2$), definite come:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{WS}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTR0}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Rc_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno ($a - 2$);
- Rc_{VOL}^a è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno ($a - 2$) conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario ϑ^{a-2} , nonché considerando l'eventuale residuo delle voci $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ e $\Delta T_{G,TOT}^a$ come definite nel TICSI e derivanti dalla prima attuazione del TICSI medesimo, che - in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario - è calcolato come segue:

- i. per $a = \{2024, 2025\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2019} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$$

- ii. per $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2023} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$$

dove:

- ϑ^{a-2} è il moltiplicatore tariffario approvato dall'Autorità, ovvero, in caso di mancata approvazione, è quello individuato nel rispetto dei

Allegato A

limiti di prezzo ai sensi del metodo *tariffario pro tempore* vigente;

- Rc_{EE}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno ($a - 2$) ed i costi spettanti, declinato come segue:
 - i. per $a = \{2024, 2025\}$, tenuto conto della formulazione recata dal MTI-3 per il riconoscimento dei costi relativi all'energia elettrica afferenti alle annualità 2022 e 2023, si ha:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min [CO_{EE}^{effettivo,a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) \right\} - CO_{EE}^{a-2}$$

dove:

- CO_{EE}^{a-2} è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica determinata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al 2022 e al 2023, che comprende sia la voce di costo computata ai sensi del comma 20.1 del MTI-3, sia la componente aggiuntiva di natura previsionale (Op_{EE}^{exp}) eventualmente inserita nell'ambito della componente in parola con la finalità di anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica;
 - $CO_{EE}^{effettivo,a-2}$ è il costo della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
 - $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno ($a - 2$) valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi. Per l'annualità $a = \{2024\}$, il costo medio di settore della fornitura elettrica relativo al 2022 è pari al valore di 0,2855 €/kWh, individuato al punto 2 della deliberazione 64/2023/R/IDR. Il valore medio di settore relativo al 2023 sarà indicato dall'Autorità con successivo provvedimento, a norma di quanto già previsto dal comma 1.2 della deliberazione 229/2022/R/IDR;
 - $\Delta_{Risparmio}^a$ è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, definito come:
- $$\Delta_{Risparmio}^a = \left(\frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min(CO_{EE}^{effettivo,a-2} / kWh^{a-2}; CO_{EE}^{medio,a-2} * 1,1);$$
- γ_{EE} è il parametro che differenzia l'incidenza della componente

Allegato A

$\Delta_{Risparmio}^a$ ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:

- $\gamma_{EE} = 0$, se $\Delta_{Risparmio}^a < 0$;
- $\gamma_{EE} = 0,25$, se $\Delta_{Risparmio}^a > 0$;
- ii. per $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

- a) nel caso in cui risulti

$$CO_{EE}^{effettivo,a-2} \geq (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2}), \text{ si ha:}$$

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \begin{array}{l} \left[\min(CO_{EE}^{effettivo,a-2}; Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2} * 1,15) \right] \\ + \left[\frac{\min(CO_{EE}^{effettivo,a-2}; Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2} * 1,15)}{kWh^{a-2}} \right. \\ \left. * kWh_{Aut}^{a-2} \right] + (\gamma_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \end{array} \right\} - CO_{EE}^{a-2}$$

- b) nel caso in cui risulti

$$CO_{EE}^{effettivo,a-2} < (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2}), \text{ si ha:}$$

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \begin{array}{l} 0,5 * (CO_{EE}^{effettivo,a-2} + Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2}) \\ + \left[\frac{0,5 * (CO_{EE}^{effettivo,a-2} + Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})}{kWh^{a-2}} \right. \\ \left. * kWh_{Aut}^{a-2} \right] + (\gamma_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \end{array} \right\} - CO_{EE}^{a-2}$$

dove:

- CO_{EE}^{a-2} è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica determinata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2024;
- $CO_{EE}^{effettivo,a-2}$ è il costo della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è il costo di riferimento che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno $(a - 2)$, relativi a un *mix* teorico di acquisto. Il valore del $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è calcolato dall'Autorità sulla base dell'incidenza dei prezzi unitari variabili e dei prezzi unitari fissi,

Allegato A

nonché del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi. $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è determinato:

- ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, pari a 0,2150 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi;
- ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, pari a 0,2210 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi, secondo quanto indicato nella deliberazione 570/2024/R/IDR;
- ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2028, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi. Per l'anno 2029, i pesi da attribuire ai prezzi fissi e ai prezzi variabili sono definiti con successivo provvedimento;³³
- kWh^{a-2} è la quantità di energia elettrica acquistata e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;
- kWh_{Aut}^{a-2} è la quantità di energia elettrica autoprodotta e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;
- $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$ è la variabile che rappresenta il risparmio del costo conseguente a un contenimento della quantità di energia elettrica complessivamente consumata per la gestione del SII, declinato come segue:
 - se $CO_{EE}^{effettivo,a-2} \geq (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})$:
$$\Delta_{Risparmio}^{new,a} = \left[\frac{\sum_{n=3}^6 (kWh + kWh_{Aut})^{a-n}}{4} - (kWh^{a-2} + kWh_{Aut}^{a-2}) \right] * \min(CO_{EE}^{effettivo,a-2} / kWh^{a-2}; Benchmark_{EE}^{a-2} * 1,15)$$
 - se $CO_{EE}^{effettivo,a-2} < (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})$:
$$\Delta_{Risparmio}^{new,a} = \left[\frac{\sum_{n=3}^6 (kWh + kWh_{Aut})^{a-n}}{4} - (kWh^{a-2} + kWh_{Aut}^{a-2}) \right] * 0,5 * (CO_{EE}^{effettivo,a-2} / kWh^{a-2} + Benchmark_{EE}^{a-2})$$
- γ_{EE}^{new} è il parametro che differenzia l'incidenza della componente $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$ valorizzato secondo le seguenti modalità:
 - $\gamma_{EE}^{new} = 0$, se $\Delta_{Risparmio}^{new,a} < 0$;

³³ Periodo così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2024, 570/2024/R/IDR e, da ultimo, dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

- $\gamma_{EE}^{new} = 0,25$, se $\Delta_{Risparmio}^{new,a} > 0$;
- Rc_{ws}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno ($a - 2$) ed i costi effettivamente spettanti:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{effettivi,a-2} - CO_{ws,j}^{a-2})$$
 dove:
 - $CO_{ws,j}^{effettivi,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno ($a - 2$) per l'acquisto dei servizi dal grossista j ;
 - $CO_{ws,j}^{a-2}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso per l'anno ($a - 2$), che, a partire dal 2026, comprende sia la voce di costo computata ai sensi del precedente comma 22.1, sia la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{ws}^{exp,a}$) eventualmente inserita nell'ambito della componente in parola con la finalità di anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti;
- Rc_{ERC}^a è il recupero dello scostamento tra il valore della componente ERC_{al}^a e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno ($a - 2$) per le medesime tipologie di costo; con riferimento alla componente ERC_{tel}^a , le modalità di recupero degli oneri alla medesima sottesi seguono le regole previste per lo scostamento della componente $Opex_{QT}^a$ disciplinato nella componente Rc_{ALTR0}^a ;
- Rc_{ALTR0}^a è la componente che ricomprende le seguenti voci (volte al recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno ($a - 2$) e gli esborsi effettivamente sostenuti):
 - a) $Rc_{Attività\ b}^a$ è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche (“Attività b”) e definita, nei casi in cui $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$, come:
 - i. in sede di prima approvazione tariffaria:

$$Rc_{Attività\ b}^a = \%b * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$
 dove:
 - R_{b1}^{a-2} e C_{b1}^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, diverse da quelle relative ad obiettivi di

Allegato A

sostenibilità energetica e ambientale, come risultanti dal bilancio dell'anno ($a - 2$);

- R_{b2}^{a-2} e C_{b2}^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, come definite al comma 1.1 e risultanti dal bilancio dell'anno ($a - 2$);
- $\%b = 0,5$;
- $\gamma_b = 0,5$;

- ii. a partire dal 2026, al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR:

$$Rc_{Attività\ b}^a = [\%b_{reg} * (1 + \gamma_{b1com})] * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b_{reg} * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

- $\%b_{reg}$ è il valore fissato dalla regolazione pari a 0,5;
- γ_{b1com} (inferiore o uguale a zero) è determinato sulla base della riduzione (la cui entità può variare tra le diverse annualità) del fattore di *sharing* dei margini sulle altre attività idriche (diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale) offerta in sede di gara;³⁴

- b) recupero dello scostamento tra la quota della componente CO_{res}^{a-2} , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo;
- c) recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente calcolata nel VRG dell'anno ($a - 2$) ed i costi effettivamente sostenuti (Rc_{ARERA}^a):

$$Rc_{ARERA}^a = CO_{ARERA,effettivo}^{a-2} - CO_{ARERA}^{a-2};$$

- d) costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliero;
- e) recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli *IP* precedentemente comunicati, nonché dell'eventuale eccedenza del $FoNI_{non_inv}^a$ rispetto alle componenti $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ e AMM_{FoNI}^a ;
- f) costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi

³⁴ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

eccezionali; per l'anno $a = \{2024\}$, tale voce può ricomprenderel'importo volto al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia (attraverso anche l'esecuzione periodica delle diagnosi energetiche e la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia), con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali. Ove si sia già fatto ricorso ad analoga misura straordinaria relativamente ai costi energetici riferiti al 2021, l'eventuale riproposizione dell'istanza è corredata da una descrizione delle azioni intraprese per il contenimento del costo dell'energia e dei risultati raggiunti in termini di risparmio energetico, motivando eventuali scostamenti rispetto al piano originariamente presentato;

- g) $Rimb_{335}^a$ è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno ($a - 2$);
- h) Rc_{appr}^a è il recupero dei conguagli approvati ai sensi del MTI-3 da riportare, a moneta 2023, nelle annualità successive al 2023;
- i) recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^{a-2}$ e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard e agli obiettivi di qualità contrattuale;
- j) recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QT}^{a-2}$ e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard di qualità tecnica;
- k) recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente Op_{Social}^{a-2} e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, nonché gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di limitazione della fornitura idrica eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR. A partire dal 2026, la componente di conguaglio di cui al precedente periodo è quantificata anche in ragione degli oneri (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze

Allegato A

indirette, sostenuti nell'anno ($a - 2$);³⁵

- l) recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce OP_{mis}^{a-2} e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore;
- m) gli importi (a decurtazione dei costi riconosciuti) afferenti all'applicazione delle penalità attribuite dall'Autorità medesima nel caso di peggioramento dello stato di efficienza di cui agli Stadi I e II della *“Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione”* della RQSII e agli Stadi I e III della *“Tavola 9 – Stadi di valutazione delle performance di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione”* della RQTI. Ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni $a = \{2024, 2025\}$, le penali da decurtare dal VRG sono quelle indicate, in corrispondenza dei richiamati Stadi di valutazione, nell'Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/IDR e nella *“TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTP”* dell'Allegato B alla deliberazione 477/2023/R/IDR. Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per gli anni $a = \{2026, 2027\}$, le penali da decurtare dal VRG sono quelle indicate, in corrispondenza dei medesimi Stadi di valutazione, nell'Allegato B alla deliberazione 277/2025/R/IDR e nella *“TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI - biennio 2022-2023”* dell'Allegato B alla deliberazione 225/2025/R/IDR.³⁶

28.2 Al fine di contenere l'entità dei costi ammissibili rinvolti a periodi futuri, la possibilità di recupero dei conguagli nelle annualità successive al 2029 è limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario previsto al precedente comma 4.3. È facoltà dell'Ente di governo dell'ambito – in accordo con il pertinente gestore – di presentare motivata istanza per il rinvio di taluni costi ammissibili (prevedendo le modalità per il relativo recupero successivamente al 2029) anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall'esigenza di mitigare l'impatto sull'utenza e comunque garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata. L'istanza di cui al precedente periodo deve essere corredata da un piano che rechi l'indicazione delle annualità in cui si intende provvedere al recupero in parola.

³⁵ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

³⁶ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

- 28.2-bis Al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, ove il termine di operatività dei gestori sia antecedente alla conclusione del quarto periodo regolatorio, la possibilità di recupero (nell’ambito del valore residuo) di eventuali conguagli approvati dall’Ente di governo ma non ancora recuperati nel piano economico-finanziario del gestore uscente è limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. È facoltà dell’Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore – di presentare motivata istanza per il recupero (nell’ambito del valore residuo) di taluni costi ammissibili già approvati anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall’esigenza di mitigare l’impatto sull’utenza e comunque garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione interessata. Nei casi di differimento di cui ai precedenti periodi, il soggetto competente presenta un piano che rechi l’indicazione delle annualità in cui è previsto il recupero in parola da parte del gestore subentrante nelle tariffe di pertinenza.³⁷
- 28.3 Si rinvia a successive determinazioni la definizione delle modalità operative tali da consentire ai competenti Enti di governo dell’ambito, anche alla luce degli esiti dell’attività di validazione ai medesimi richiesta, di procedere, in sede di quantificazione delle componenti di conguaglio:
- a) al recupero di eventuali scostamenti (siano essi positivi o negativi) fra i dati comunicati con riferimento agli anni dispari e i valori riscontrati *ex post* in ordine ai volumi fatturati e ai consumi di energia elettrica, in particolare ove ciò risulti motivato da specifiche esigenze di sostenibilità sociale delle tariffe ovvero dalla necessità di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - b) al recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2023 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 6.3 del MTI-3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2023} = 4,5\%$, di cui al precedente comma 7.2;
 - b-bis) ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, al recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 7.3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 2,0\%$, di cui al comma 7-bis.2.³⁸

³⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

³⁸ Lettera aggiunta dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Articolo 29

Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in ordine a talune regole di computo tariffario relative a precedenti annualità

29.1 Ai fini della valorizzazione del *VRG^a*, per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, l’Ente di governo dell’ambito riconsidera, su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle precedenti annualità, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva Rc_{ARC}^a , che ricomprende le voci di seguito riportate, opportunamente inflazionate:

- a) con riguardo alle predisposizioni tariffarie relative al periodo 2012-2013 (*ex MTI*), ove il giudice amministrativo non si sia diversamente espresso, il recupero della quota parte dell’importo relativo all’onere fiscale IRAP (riferito alle attività afferenti al servizio idrico integrato e alle altre attività idriche), come risultante dal bilancio 2011, che non sia stata ricompresa nel *VRG* del 2012 e 2013 per effetto dell’applicazione delle regole di computo tariffario di cui all’articolo 4 “*Determinazione dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni*”, all’articolo 32 “*Costi operativi efficientabili*” e all’articolo 33 “*Aggiornamento dei costi operativi efficientabili*” del MTT;
- b) relativamente alle predisposizioni tariffarie riferite al periodo 2014-2015 (*ex MTI*), al periodo 2016-2019 (*ex MTI-2*) e al periodo 2020-2023 (*ex MTI-3*), il recupero dello scostamento tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il calcolo del “*Capitale investito netto del gestore del SII*” rinvenibili nei menzionati metodi tariffari e quanto risulta determinando la “*quota a compensazione del capitale circolante netto*”, *CCN* (in ciascuno dei menzionati periodi regolatori) considerando nel computo non soltanto le specifiche categorie di ricavo e di costo afferenti al servizio idrico integrato, ma anche le corrispondenti categorie di ricavo e di costo afferenti alle altre attività idriche. Il riconoscimento in tariffa di detto recupero è subordinato alla condizione che l’Ente di governo dell’ambito, al fine di evitare fenomeni di *double counting*, fornisca evidenza all’Autorità degli esiti delle verifiche compiute volte ad accertare che la predetta quota a compensazione del capitale circolante netto specificamente riconducibile alle altre attività idriche non sia stata già recuperata dal gestore nell’ambito della valorizzazione dei corrispettivi (non assoggettati a regolazione) autonomamente applicati ai clienti ovvero

Allegato A

dei costi C_b ;

- c) per quanto concerne le predisposizioni tariffarie relative al periodo 2020-2023 (ex MTI -3), il recupero (ove già non effettuato) tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il calcolo del “*Capitale investito netto del gestore del SIP*” di cui al comma 9.1 del MTI-3 e quanto risulta espungendo, dalla voce *FAcc*, il “*fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti*” (di cui al medesimo comma 9.1) per la parte alimentata dagli eventuali accantonamenti della penalità prevista per il mancato rispetto degli obiettivi di investimento (ai sensi dei commi 34.5 e 34.6 del MTI-3).

Articolo 30

Trattamento dei costi di morosità

- 30.1 Il costo di morosità (CO_{mor}^a), intesa come *Unpaid Ratio (UR)* a 24 mesi, in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l’efficienza dell’attività di recupero credito, e in misura differenziata nell’ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata.
- 30.2 Fermo restando quanto previsto al comma 4.3, il costo massimo riconosciuto è pari a quello derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell’anno ($a - 2$), considerato al netto della quota di fatturato derivante dall’applicazione delle componenti perequative:
- 2,4% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 3,5% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 7,9% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole.
- 30.2-bis Fermo restando quanto previsto al successivo comma 30.3, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, unicamente per i gestori unici di ambito interessati dal subentro in preesistenti gestioni comunali in economia caratterizzate da una rilevante entità della morosità, il costo di morosità massimo riconosciuto è determinato pari a quello derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell’anno ($a - 2$), considerato al netto della quota di fatturato derivante dall’applicazione delle componenti perequative:

Allegato A

- 4,4% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
- 5,5% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
- 9,15% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole, percentuale commisurata al limite di variazione annuale del moltiplicatore tariffario corrispondente allo schema VI della matrice di schemi regolatori di cui al comma 6.1.³⁹

- 30.3 Laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Articolo 31

Valore residuo del gestore del SII

- 31.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1962}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$ e LIC^a sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse, conguagli e ulteriori costi ammissibili a riconoscimento tariffario non ancora recuperati, già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto

³⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'eventuale beneficio fiscale del gestore uscente sulla componente *FoNI^a*, per le annualità dal 2013 al 2019, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

TITOLO 8

MECCANISMI DI CONVERGENZA

Articolo 32

Schema regolatorio di convergenza

- 32.1 Lo schema regolatorio di convergenza si applica – in luogo della matrice di schemi regolatori di cui all’Articolo 6 – ai gestori del servizio idrico integrato caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, anche laddove tale carenza interessa gestioni ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall’Ente di governo dell’ambito competente ovvero dagli altri soggetti preposti alle procedure di affidamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 115/22.
- 32.2 In ragione delle richiamate criticità, lo schema regolatorio di convergenza provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa.
- 32.3 L’accesso allo schema regolatorio di convergenza avviene, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 10 della deliberazione di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale, previa motivata istanza dell’Ente di governo dell’ambito o soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2024-2029, al termine del quale trova applicazione la matrice di schemi regolatori di cui all’Articolo 6.
- 32.4 L’istanza di cui al precedente comma deve essere presentata entro i termini previsti per la trasmissione dello schema regolatorio e deve contenere la seguente documentazione:
- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
 - in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d’ambito, un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.
- 32.5 Ai fini dei calcoli sottesi allo schema regolatorio di convergenza, sono definiti:
- il *fattore di aggregazione α* , valorizzato pari ad 1,5 in caso di avvio di

Allegato A

processi di aggregazione per la costituzione del gestore unico d'ambito e pari ad 1 in assenza di tali processi;

- il *fattore di incremento Y*, per ciascuna delle annualità del periodo di applicazione, in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente, il cui riconoscimento è subordinato all'assunzione di un programma di impegni che preveda il rispetto degli obblighi di cui al successivo comma 32.9 ed è determinato come segue:

| | <i>Y</i> |
|--------|----------|
| Anno 1 | 5,0% |
| Anno 2 | 4,5% |
| Anno 3 | 4,0% |
| Anno 4 | 3,5% |
| Anno 5 | 3,0% |
| Anno 6 | 2,5% |

32.6 Le regole di computo afferenti allo schema regolatorio di convergenza sono differenziate in ragione della tipologia di incompletezza informativa rinvenibile. Si distinguono le seguenti casistiche:

- il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente CO_{TOT}^S , come definita al comma 18.2;
- il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari;
- il gestore non dispone né di dati tariffari né di dati di costo.

32.7 Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 32.6, il moltiplicatore tariffario rispetta il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} = (1 + \alpha Y).$$

32.8 Nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 32.6:

$$VRG_{conv}^a = (Capex_{conv}^a + CO_{conv}^S)$$

Allegato A

dove:

- VRG_{conv}^a è il vincolo ai ricavi del gestore (o dei gestori incorporati) per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- CO_{conv}^S è la componente valorizzata in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del Cluster A, rappresentato nella matrice di cui al comma 18.1, ed è pari a 74 €/ab, incrementato del 10%;
- $Capex_{conv}^a$ è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza e posto pari a 16%* CO_{conv}^S .

Una volta calcolato il valore VRG_{conv}^a sopra definito, tenuto conto dei vincoli del TICSI, il soggetto competente determina la coerente, in termini di ricavi attesi, articolazione dei corrispettivi. In caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi.

- 32.9 La valorizzazione del fattore Y di cui al comma 32.5 è subordinata all'adozione di un programma di impegni che preveda l'assolvimento degli obblighi di seguito rappresentati:
1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:
 - 1.1. la riconoscenza del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
 - 1.2. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'articolo 22 della RQTI;
 - 1.3. il raggiungimento della conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'articolo 21 della RQTI;
 2. per il secondo anno, l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/IDR;
 3. per il terzo anno, la corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1;

Allegato A

4. per il quarto anno, la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR), nonché la registrazione e la comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
5. per il quinto anno, lo svolgimento del monitoraggio, la tenuta dei registri e la comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché il raggiungimento della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'articolo 20 della RQTI;
6. per il sesto anno, la predisposizione di un programma degli interventi redatto in coerenza con il contenuto minimo e le indicazioni metodologiche definite dall'Autorità.

32.10 Nell'ambito dell'istanza di cui al comma 32.3, l'Ente di governo può proporre, motivandola adeguatamente, una diversa allocazione temporale degli obblighi previsti al precedente comma 32.9. Qualora l'istanza di cui al precedente periodo preveda una allocazione degli obblighi indicati al comma 32.9 concentrandoli unicamente nel quadriennio 2026-2029, il fattore di incremento Y , per ciascuna annualità del quarto periodo regolatorio, è determinato come segue:⁴⁰

| | Y |
|--------|------|
| Anno 1 | 0,0% |
| Anno 2 | 0,0% |
| Anno 3 | 7,0% |
| Anno 4 | 6,0% |
| Anno 5 | 5,0% |
| Anno 6 | 4,5% |

32.11 Ove fosse riscontrato il mancato assolvimento di uno o più degli obblighi di cui al comma 32.9, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale.

32.11-bis In esito a eventuali procedure ad evidenza pubblica espletate in applicazione della disciplina sul bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e, più

⁴⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

in particolare, delle disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi di cui all'articolo 11 dell'Allegato A al provvedimento da ultimo richiamato, la predisposizione tariffaria è elaborata nel rispetto delle condizioni di aggiudicazione e, per ciascun anno di convergenza, il vincolo ai ricavi (VRG_{conv}^a) è quantificato, ai sensi dei commi 11.8 e 11.9 dell'Allegato A alla deliberazione 347/2025/R/IDR, sulla base:

- della componente CO_{conv}^S valorizzata in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del Cluster C, rappresentato nella matrice di cui al precedente comma 18.1, pari a 116 €/ab, incrementato del 10%;
- della componente $Capex_{conv}^a$ pari a $16\% * CO_{conv}^S$;
- di eventuali proposte oggetto dell'offerta economica dell'aggiudicatario tese a ridurre le componenti di cui sopra e gli oneri a carico dell'utenza finale.⁴¹

Articolo 33

Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII

- 33.1 Qualora in un Ambito Territoriale Ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente di governo dell'ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.
- 33.2 In caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

⁴¹ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Articolo 34

Convergenza tariffaria all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale

34.1 Qualora in un Ambito Territoriale Ottimale in cui sussistono diversi bacini tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Ente di governo dell'ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 4, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun bacino tariffario BT , in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:

$$\begin{aligned} \sum_{BT} \vartheta_{BT}^a \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2023} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^a \right]_{BT} \\ = \vartheta^a \sum_{BT} \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2023} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^a \right]_{BT} \end{aligned}$$

TITOLO 9

EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

Articolo 35

Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi

- 35.1 Il soggetto competente, in ciascun biennio del quarto periodo regolatorio (secondo le tempistiche fissate per l'invio delle proposte tariffarie) attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per ciascuna annualità del biennio precedente - ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto - e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 35.2 L'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori *pro tempore* vigenti e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
- 35.3 Il controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati per il periodo MTI-3, 2020-2023, avviene sulla base dei dati, da ultimo, rendicontatati nel quarto periodo regolatorio.
- 35.4 Il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-3 (τ_{MTI-3}) viene definito come:
- $$\tau_{MTI-3} = \frac{\sum_{t=2020}^{2023} [\sum_c (IP_{t,c}) + \Delta LIC_t]}{\sum_{t=2020}^{2023} (IP_t^{exp} + CFP_t^{exp})}$$
- e tiene conto:
- al denominatore, del fabbisogno di investimenti pianificato per ciascun anno t (ossia $IP_t^{exp} + CFP_t^{exp}$), come eventualmente rideterminato in sede di aggiornamento biennale per gli anni 2022 e 2023, considerando anche quelli che si era previsto di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
 - al numeratore, degli investimenti realizzati in ciascun anno t , calcolati

Allegato A

considerando:

- l'incremento del valore delle immobilizzazioni di categoria c risultante dalle fonti contabili, $IP_{t,c}$ (comprensivi del valore dei contributi a fondo perduto, $CFP_{t,c}$);
- la spesa sostenuta per l'avanzamento delle opere classificate come “lavori in corso”, ossia la variazione del saldo delle immobilizzazioni in corso rispetto all’anno precedente (ΔLIC_t).

35.5 Qualora il tasso di realizzazione (τ_{MTI-3}) di cui al comma 35.4 sia tale da richiedere il riposizionamento dell’operatore nell’ambito della matrice di schemi regolatori MTI-3, l’Autorità procede al recupero dei benefici eventualmente conseguiti dal gestore riconducibili al ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti nell’ambito della matrice di schemi MTI-3 pur in presenza, *ex-post*, della loro mancata effettuazione.

35.6 Il controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati per il periodo MTI-4, 2024-2029, avviene sulla base dei dati che verranno rendicontati, da ultimo, nell’ambito del quinto periodo regolatorio. L’Autorità – a fronte di perduranti difficoltà nella realizzazione della spesa programmata per investimenti e nel conseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica o contrattuale – individua una penalità per mancato rispetto della pianificazione 2024-2029, quale strumento regolatorio ulteriore, aggiuntivo rispetto alle penalità per il mancato conseguimento degli obiettivi citati e al recupero dei benefici eventualmente conseguiti per una collocazione nella matrice MTI-4 che risulti *ex-post* non corretta. È previsto, altresì, l’obbligo di accantonamento della citata penalità ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti, i cui effetti rileveranno a partire dalle determinazioni tariffarie del quinto periodo regolatorio.

35.7 È rinviata a un successivo provvedimento la definizione dei criteri per la quantificazione della penalità per mancato rispetto della pianificazione 2024-2029 di cui al precedente comma 35.6.

Allegato A

Articolo 36

Controllo sul rispetto del vincolo di destinazione del FoNI

- 36.1 Secondo quanto raccomandato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), gli operatori indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottano politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente *FoNI*, coerenti con le tecniche di rendicontazione regolatorie stabilite dall'Autorità, in base alle quali tale componente, finalizzata all'incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi.
- 36.2 L'Autorità accerta il rispetto del vincolo di cui al comma 15.1 in capo al gestore per la destinazione esclusiva della componente *FoNI* ai nuovi investimenti per il raggiungimento di obiettivi specifici.
- 36.3 Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 35.2, la sommatoria della quota parte di *FoNI* percepita in ciascun anno e non investita sino all'anno ($a - 2$) è calcolata come segue:

$$FoNI_{non_inv}^a = \max\{[\sum_{t=2022}^{a-2} (FoNI^t - FoNI_{spesa}^t) * dfl_t^a]; 0\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^t$ è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno t , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari.

- 36.4 In presenza di $FoNI_{non_inv}^a > 0$ è azzerata, a partire da quell'anno, la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$. Laddove $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, è azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.
- 36.5 Con riferimento alle tariffe dell'anno a , la quota parte di $FoNI_{spesa}$ investita nell'anno ($a-2$), ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno a è allocata al netto delle imposte, proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell'anno ($a-2$) ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

Articolo 37

Meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale

- 37.1 Il presente Articolo disciplina i criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, alimentato da un apposito Conto istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 36-bis del MTI-3, e al quale concorre la quota a decurtazione della componente $Opex_{end}^{2022}$ secondo quanto disposto dal precedente comma 18.3. Le risorse in parola sono destinate al sostegno di apposite incentivazioni, che, per il biennio 2024-2025, sono indicate nel presente Articolo e, per gli anni successivi, saranno definite in sede di adozione dei criteri per gli aggiornamenti biennali delle predisposizioni tariffarie anche valutando l'avvio di specifici progetti pilota focalizzati su soluzioni innovative di digitalizzazione che potrebbero agevolare un monitoraggio continuo dello sviluppo e dell'operatività delle infrastrutture servite.
- 37.2 Il potenziamento delle misure per la sostenibilità energetica e ambientale è promosso attraverso un meccanismo di incentivazione, i cui oneri sono posti a carico del citato Conto di cui all'articolo 36-bis del MTI-3, che attribuisce premi in caso di conseguimento degli obiettivi individuati con riferimento ai seguenti indicatori:
- “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”;
 - “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”.
- 37.3 L'indicatore “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità” relativo al singolo gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione:

$$RIU = \frac{W_{DEP,r1} - W_{DEP,r2}}{W_{DEP,r1}}$$

dove:

- $W_{DEP,r1}$ sono i volumi destinabili al riutilizzo, definiti come i volumi di acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Allegato A

- $W_{DEP,r2}$ sono i volumi destinati al riutilizzo, definiti come i volumi di acque reflue urbane che – essendo state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e essendo state sottoposte a ulteriore trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente – sono state consegnate dal gestore della depurazione al soggetto successivo della catena per essere impiegate dall'utilizzatore finale.

37.4 Gli obiettivi di miglioramento relativi al citato indicatore RIU (in termini di riduzione della quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità), o di mantenimento, sono differenziati sulla base del livello di partenza afferente al 2023 e sono individuati, con riferimento all'anno 2025, come indicato nella tabella che segue:

| ID | Indicatore | ID Classe | Classe | Obiettivi |
|-----|--|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| RIU | RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità [%] | A | $RIU^{2023} < 5\%$ | $RIU^{2025} = RIU^{2023}$ |
| | | B | $5\% \leq RIU^{2023} \leq 45\%$ | $RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,02$ |
| | | C | $45\% < RIU^{2023} \leq 70\%$ | $RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,05$ |
| | | D | $RIU^{2023} > 70\%$ | $RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,10$ |

37.5 Nei casi in cui sia verificata una delle due condizioni di seguito riportate:

- il gestore i , per il quale si riscontri $W_{DEP,r1}^{2023} > 0$ e $W_{DEP,r2}^{2025} > W_{DEP,r2}^{2023}$, abbia conseguito al 2025 il pertinente *target* di cui al comma 37.4;
- il gestore i , per il quale si riscontri $W_{DEP,r1}^{2023} = 0$, abbia conseguito al 2025 il seguente *target*: $W_{DEP,r2}^{2025}/W_{DEP,r1}^{2025} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2025} > 0$,

il premio attribuibile a ciascun gestore i è pari a:

$$Premio_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2025}) \right\}$$

dove:

- N_{RIU} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
- $Incentivo_{RIU}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per l'aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate;

Allegato A

- $Capex_i^{2025}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2025 per il gestore i .

37.6 L'indicatore “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, relativo al singolo gestore operante in ciascun ATO, è misurato in kWh e il relativo obiettivo per il 2025, in termini di riduzione della quantità di energia elettrica acquistata, a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro, è indicato nella tabella che segue:

| ID | Indicatore | Obiettivo |
|-------|--|---|
| ENE | ENE-Quantità di energia elettrica acquistata [kWh] | $\left(\frac{kWh^{2025}}{\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$ |

37.7 Al gestore i che abbia conseguito al 2025 il *target* di cui al comma 37.6 è attribuibile un premio pari a:

$$Premio_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2025}) \right\}$$

dove:

- N_{ENE} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
- $Incentivo_{ENE}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata;
- $Capex_i^{2025}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2025 per il gestore i .

Articolo 37-bis

*Consolidamento dei meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale*⁴²

37-bis.1 Il presente Articolo disciplina i criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, estendendo al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione previste dall'Articolo 37, attribuendo

⁴² Articolo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR.

Allegato A

premi in caso di conseguimento degli obiettivi individuati con riferimento ai seguenti indicatori:

- “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”, come definito al comma 37.3;
- “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, di cui al comma 37.6.

37-bis.2 Gli obiettivi di miglioramento relativi all’indicatore RIU (in termini di riduzione della quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità), o di mantenimento, sono differenziati sulla base del livello di partenza afferente al 2025 e sono individuati, con riferimento all’anno 2027, come indicato nella tabella che segue:

| ID | Indicatore | ID Classe | Classe | Obiettivi |
|-----|--|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| RIU | RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità [%] | A | $RIU^{2025} < 5\%$ | $RIU^{2027} = RIU^{2025}$ |
| | | B | $5\% \leq RIU^{2025} \leq 45\%$ | $RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,02$ |
| | | C | $45\% < RIU^{2025} \leq 70\%$ | $RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,05$ |
| | | D | $RIU^{2025} > 70\%$ | $RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,10$ |

37-bis.3 Nei casi in cui sia verificata una delle due condizioni di seguito riportate:

- il gestore i - per il quale si riscontrri sia l’iniziale presenza di volumi destinabili al riutilizzo ($W_{DEP,r1}^{2025} > 0$) sia un aumento dei volumi destinati al riutilizzo ($W_{DEP,r2}^{2027} > W_{DEP,r2}^{2025}$) - abbia conseguito al 2027 almeno il pertinente valore *target* di cui al comma 37-bis.2;
- il gestore i , per il quale si riscontrino volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2025} = 0$), abbia conseguito al 2027 il seguente *target*: $W_{DEP,r2}^{2027}/W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$,

il premio attribuibile a ciascun gestore i è pari a:

$$Premio_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- N_{RIU} è il numero di gestori ammissibili all’erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;

Allegato A

- $Incentivo_{RIU}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per l’aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- $Capex_i^{2027}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore i .

37-bis.4 Con riferimento all’indicatore “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, il relativo obiettivo per il 2027, in termini di riduzione della quantità di energia elettrica acquistata, a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro, è indicato come segue:

| ID | Indicatore | Obiettivo |
|-------|---|---|
| ENE | ENE -Quantità di energia elettrica acquistata [kWh] | $\left(\frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2025}^{2022} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$ |

37-bis.5 Al gestore i che abbia conseguito al 2027 il *target* di cui al precedente comma 37-bis.4 è attribuibile un premio pari a:

$$Premio_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- N_{ENE} è il numero di gestori ammissibili all’erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
- $Incentivo_{ENE}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata;
- $Capex_i^{2027}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore i .